

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato» (673)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 8
COLOMBO Vittorino (V.) (DC)	4
FONTANARI (Misto-SVP)	5
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore alla Commissione	1, 3, 4 e passim
RASIMELLI (PCI)	3, 4, 6
RUFFINO (DC)	5

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato» (673)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la qualificazione professionale delle imprese che operano nel settore privato».

La discussione, come ricorderete, è stata sospesa il 25 settembre 1985. Invito pertanto il relatore a riassumere gli aspetti salienti della questione.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Brevemente, vorrei ricordare alla Commissione le vicende di questo provvedimento. Originariamente la qualificazione delle imprese private era trattata in un disegno di legge che riguardava anche alcune modifiche all'ordinamento dell'albo nazionale dei costruttori. Dall'esame svolto in Commissione risultò opportuno suddividere il provvedimento in due, di cui la parte riguardante la normativa dell'albo e la soluzione di una particolare situazione esistente in Sardegna è stata licenziata e trasmessa alla Camera, mentre l'altra, relativa all'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori riferito al settore privato, ha dato luogo ad opportuni approfondimenti, vista la notevole importanza dei problemi che coinvolgeva.

In buona sostanza, due erano gli aspetti che andavano approfonditi. In primo luogo, vi era l'esigenza di garantire la collettività circa il grado di professionalità e di prepara-

zione delle imprese che operano nel settore privato. Si voleva cioè che lo Stato, attraverso l'istituzione di un apposito albo, garantisse che le imprese private avessero le strutture e i mezzi necessari a dar luogo a lavori correttamente eseguiti, al fine di tutelare interessi privati ma anche collettivi, nel senso che, ad esempio, un fabbricato costruito senza le cosiddette regole d'arte potrebbe dar luogo a disastri che metterebbero a repentaglio l'incolumità pubblica. D'altro canto, vi era la preoccupazione di non appesantire dal punto di vista burocratico e amministrativo le già onerose operazioni che al giorno d'oggi tutte le imprese devono sopportare.

Si è pensato, quindi, di sentire anche il parere degli operatori interessati e a tale scopo si è proceduto ad una serie di audizioni con le categorie, che possono essere divise in tre gruppi: le organizzazioni degli imprenditori, rappresentate dall'ANCE e dalla CONFAPI che sono le due maggiori associazioni delle imprese a carattere industriale; le varie organizzazioni degli artigiani e quelle rappresentanti le imprese cooperative. Gli orientamenti emersi sono stati i seguenti. Le organizzazioni delle imprese industriali (ANCE e CONFAPI) hanno espresso il loro completo favore al provvedimento, in quanto hanno messo in risalto come una non sufficiente qualificazione porti, nell'ambito dei contratti privati, ad operazioni spregiudicate. Talune imprese infatti che non hanno, a loro dire, sufficiente qualificazione, possono offrire prezzi fuori mercato, recando un danno all'equilibrio del mercato e in ultima analisi al prodotto.

Gli esponenti delle confederazioni artigiane, pur esprimendo sostanzialmente un parere favorevole all'istituzione dell'albo, hanno fatto presente che sta entrando in vigore la nuova normativa, contenuta nella legge quadro sull'artigianato, approvata lo scorso anno dal Parlamento, che prevede tra l'altro l'istituzione di un albo nazionale delle imprese artigiane. Pertanto, le organizzazioni artigiane hanno fatto rilevare la posizione anomala in cui verrebbero a trovarsi le imprese artigiane operanti nel settore edilizio, le quali sarebbero soggette ad un doppio

regime. Da un lato, infatti, dovrebbero dimostrare la qualificazione agli effetti dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e dall'altro, quelle operanti nel settore edilizio, dovrebbero sottoporsi, in base al provvedimento in esame, ad una ulteriore procedura. In sostanza, quindi, dovrebbero dimostrare una doppia qualificazione, di cui una delle due sarebbe pleonastica.

Da parte del mondo della cooperazione, pur manifestando disparità di vedute, è stata mostrata una sostanziale indifferenza al problema, anche perchè bisogna tener presente che le piccole imprese che operano in tale settore dal punto di vista della qualificazione sono coperte dalle stesse organizzazioni cooperative, le quali si preoccupano loro stesse di accertare i requisiti di affidabilità e di rispondere nei confronti del cliente della qualità e del tipo di prestazione svolta. Pertanto, pur ravvisando anch'esse nell'istituzione di questo nuovo albo una operazione amministrativa abbastanza defaticante, nel complesso si sono mostrate abbastanza indifferenti al problema in quanto questo non le tocca da vicino.

Pertanto, la questione di fondo evidenziata riguarda la doppia qualificazione cui verrebbero ad essere assoggettate le imprese artigiane. Al riguardo, il relatore si fa portatore di una proposta che potrebbe risolvere il problema. Si potrebbe prevedere cioè che per gli importi di competenza, vale a dire quelli entro i quali abitualmente operano tali imprese, potrebbe essere sufficiente la sola qualificazione agli effetti dell'albo nazionale delle imprese artigiane ed in via di proposta il relatore avanza l'ipotesi che tale limite sia individuato nella misura di 150 milioni. Quindi, al di sotto di tale cifra, le imprese artigiane sarebbero qualificate agli effetti della nuova legge semplicemente con l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, mentre per contratti di importo superiore ai 150 milioni dovrebbero avere le caratteristiche richieste per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

Come relatore ritengo che questo sia il punto fondamentale su cui incentrare la discussione. È stato di fatto questo il nodo sul quale si è soffermata la discussione nelle

precedenti tornate: è perciò indispensabile approfondire questo punto prima di passare all'esame degli altri aspetti del disegno di legge, i quali pure sono importanti.

Posso ora fare un resoconto più completo degli incontri che abbiamo avuto con le organizzazioni di categoria ai primi di ottobre del 1985. Sono state interpellate le seguenti organizzazioni: l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), rappresentata dal presidente Ferri e dal vice direttore generale; l'API (Associazione piccoli imprenditori), rappresentata dal segretario nazionale. Per il mondo dell'artigianato è stata sentita la CNA, rappresentata dal dottor Campanile; la CLAI (Confederazione liberi artigiani italiani), rappresentata dal dottor Turco; l'ANAE-PA, (Associazione nazionale artigiani dell'edilizia dei decoratori e pittori ed attività affini), rappresentata dal dottor Gobbi, e l'ACAI (Associazione cattolica artigiani italiani).

In verità potremmo entrare nel dettaglio, ma la sintesi di questi incontri, ai quali peraltro ho partecipato insieme ad altri colleghi, è contenuta nelle cose che ho detto.

PRESIDENTE. Lei è già in grado di presentare eventuali proposte di emendamento?

PAGANI Maurizio, relatore alla Commissione. Preferirei che prima si svolgesse la discussione; poi presenterò i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Riprendiamo pertanto la discussione generale.

RASIMELLI. L'elemento di perplessità legato ad un'ulteriore regolamentazione del settore delle costruzioni deriva dall'impressione che in tal modo si rafforzano strutture corporative con tutti i vincoli che esse creano alla mobilità, al rinnovamento delle imprese, alla formazione di nuove iniziative, eccetera. Questo mi sembra un elemento essenziale: se trova giustificazione l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori per le opere pubbliche, dato che occorre ristabilire delle garanzie nei confronti delle imprese che concorrono agli appalti per le opere pubbliche, non è automaticamente giustifica-

bile arrivare alla regolamentazione del settore privato; e non perchè non esistano anche in questo settore problemi di qualificazione tecnica, di capacità professionale, di correttezza dei comportamenti nel mercato, ma perchè a mio avviso tali problemi si pongono in altri termini.

Si ha l'impressione che con questo provvedimento si irrigidisca ancor più un settore che oggi è invece caratterizzato da notevole mobilità. Se facessimo un censimento delle imprese che operano nel settore delle costruzioni, ci accorgeremmo come negli ultimi due o tre decenni tutta una serie di piccoli artigiani e operai affrancati hanno dato vita ad aziende che spesso raggiungono alte qualificazioni tecniche, alte capacità produttive; talvolta anche solidità economica.

Una procedura come quella ipotizzata dal disegno di legge introduce misure preventive che bloccheranno questo ricambio, questo rinnovamento, questa formazione di nuove aziende.

Intanto sorge spontaneo chiedersi se non sia giusto — ne parleremo poi in sede di esame degli emendamenti — elevare la soglia minima dell'importo dei lavori, ora fissato in 45 milioni, in relazione al quale è fissato l'obbligo d'iscrizione all'albo. A me sembra che il vincolo sia preclusivo per l'avvio di qualsiasi nuova impresa; si tratta di una serie di accertamenti ed esami defatiganti nei confronti delle nuove iniziative.

Insorge poi un altro interrogativo. Le imprese che legittimamente o meno operano nel campo dei subappalti di opere edili dovrebbero essere assoggettate a questa regolamentazione? Credo di sì; ciò comporterebbe una maggiore chiarezza in un settore così controverso, nel quale si formano fasce di lavoro nero e tutta una serie di inconvenienti. Ho posto tali domande perchè a me sembra che questo potrebbe essere un elemento positivo del censimento delle imprese. Restano tuttavia le perplessità: un albo dei costruttori nel campo privato, per quanto regolamentato con una certa elasticità, costituirebbe a mio parere un fattore di blocco per la formazione di nuove iniziative e comunque un ostacolo serio allo sviluppo di nuove imprese. Ritorneremo poi a discutere in sede di esame delle proposte di emendamento.

Tuttavia credo che vada fatta una seria riflessione sul significato di questo provvedimento e sui suoi effetti in tutto il mercato delle costruzioni e delle aziende connesse. Inoltre il limite dei 45 milioni appare inaccettabile, perchè pregiudizievole di quel minimo di imprenditorialità spontanea che ha bisogno di esplicarsi.

Tutti quanti conosciamo le caratteristiche del mercato italiano e sappiamo che, per esempio, la domanda di abitazioni unifamiliari è stata in gran parte coperta da piccole imprese di muratori, che si sono automaticamente costituite senza la supervisione di alcun apparato burocratico. Si tratta di una tendenza da favorire o da ostacolare? A mio avviso tale fenomeno ha favorito una serie di selezioni ed ha dato luogo a fatti che in definitiva possono giudicarsi complessivamente positivi.

Desideravo stimolare la riflessione su questi fatti anche in considerazione della probabilità che si debba procedere alla regolamentazione delle costruzioni nel settore privato. Resta sempre, però, il grande dubbio che tutta questa operazione possa trasferire nel campo dell'oggettività, molto discutibile, delle capacità di impresa competenze e problemi che in grande misura sono invece specifici della parte progettuale, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere. Questo mi sembra un elemento da rilevare, nel senso che poi la verifica più seria delle capacità di una impresa avviene sul campo, cioè sulla costruzione.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Per inciso, vorrei ricordare alla Commissione che nel licenziare il disegno di legge n. 481, che si riferiva alla prima parte stralcio, noi avanzammo già la proposta di elevare da 45 a 75 milioni la soglia minima dell'importo dei lavori richiesta per l'obbligo di iscrizione all'albo.

RASIMELLI. Però, a nostro avviso, la cifra di 75 milioni è ancora insufficiente.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Comunque, la nostra proposta, relativamente all'albo nazionale dei costruttori di

opere pubbliche, era già stata di elevare la soglia minima per l'iscrizione a 75 milioni. Mi risulta, peraltro, che il disegno di legge da noi licenziato giace ancora presso la Commissione omologa della Camera dei deputati.

COLOMBO Vittorino (V.). Desidero esprimere rapidamente qualche considerazione, dopo aver detto che mi spiace che non sia presente il collega Degola, che su questa materia potrebbe essere senz'altro più puntuale di me.

Nel complesso, le considerazioni della mia parte politica su questo disegno di legge sono state già espresse in parte dal relatore e in parte dal collega Rasimelli, che hanno evidenziato il timore che il desiderio di tendere ad una maggiore qualificazione delle imprese, anche nel settore dei lavori eseguiti per conto di committenti privati, possa portare a chiusure corporative o quanto meno all'insorgere di difficoltà nello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel settore.

Per quanto riguarda le audizioni svolte — ne ho seguite solo alcune ed anche per questo avrei gradito oggi la presenza del senatore Degola — devo dire che la mia impressione è che l'API non fosse eccessivamente entusiasta di quanto proposto, anche se in fondo lo accettava. Al contrario, mi è apparsa molto evidente la perplessità dei rappresentanti delle organizzazioni artigiane. Per quanto riguarda poi le organizzazioni cooperative non mi è sembrato che vi fosse una posizione di indifferenza, ma piuttosto una posizione differenziata — che è una cosa diversa — a seconda delle dimensioni delle cooperative stesse. È evidente che le grandi imprese cooperative hanno minori preoccupazioni di fronte ad un'ipotesi del genere.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Certamente il problema è meno sentito nel mondo della cooperazione che negli altri settori in quanto la cooperativa di per sé copre le responsabilità delle piccole imprese.

COLOMBO Vittorino (V.). Ciò è vero, in un certo senso. Ricordo con precisione che dagli interventi dei rappresentanti delle

organizzazioni cooperative che abbiamo ascoltato trasparivano posizioni differenziate, a volte fortemente critiche, in altri casi di maggiore disponibilità, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni della cooperativa rappresentata. In generale ho avuto la netta sensazione che la maggiore o minore disponibilità fosse da mettere in relazione al retroterra di imprese cooperative di differenti dimensioni. Evidentemente le grandi organizzazioni nutrono minori preoccupazioni, e del resto è anche logico che sia così.

Detto questo, mi limito a dichiarare che la nostra posizione è, pur con queste perplessità, senz'altro favorevole al proseguimento dell'esame del provvedimento. Indubbiamente occorre procedere all'elevazione dell'importo minimo riferito alla categoria della prima fascia, di quella categoria cioè al di sopra del cui livello sarebbe obbligatoria l'iscrizione all'albo, fino a 75 o, meglio ancora, a 100 milioni.

In secondo luogo, bisogna indubbiamente risolvere il problema della compatibilità, per così dire, dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quella dei costruttori, nel senso che obbligare gli appartenenti a dette categorie all'iscrizione a due albi sarebbe una cosa evidentemente irrazionale ed oltretutto, proprio in considerazione delle categorie, anche vessatoria e certamente non utile a favorire la crescita di nuove iniziative imprenditoriali nel settore.

Per il momento, e con la riserva di precisare meglio eventuali emendamenti ed ulteriori osservazioni specifiche, queste sono le osservazioni che la mia parte politica ritiene di dover esprimere.

RUFFINO. Da un punto di vista generale, desidero richiamarmi alle osservazioni puntuali del senatore Colombo.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, desidero esprimere solo alcune brevi considerazioni critiche sull'articolo 1, richiamandomi al parere molto puntuale espresso in merito dalla Commissione affari costituzionali. Concordo con il giudizio della 1^a Commissione che sia quanto meno singolare prevedere l'iscrizione all'albo anche per quelle imprese che eseguono lavori in pro-

prio. Non riesco a comprendere la *ratio* di questa prescrizione, che è invece comprensibile per quanto riguarda le imprese che eseguono lavori per conto di committenti privati. Sottolineo, quindi, la rilevanza dell'osservazione avanzata dalla Commissione affari costituzionali su questo punto.

Anche a proposito dell'articolo 4, relativo al requisito della cittadinanza italiana per l'iscrizione all'albo, devo osservare che forse la norma è in un certo senso contrastante con le norme vigenti nell'ambito della Comunità economica europea; mi sembra che già nell'albo nazionale dei costruttori vi sia un riferimento alle imprese costituite da cittadini stranieri, che hanno la loro sede in Italia.

Altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione è quello relativo ai requisiti richiesti per ottenere l'iscrizione delle imprese all'albo. Si tratta del punto 2) dell'articolo 4, che prescrive l'assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti, relativi a delitti che, per loro natura o gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione. Su questo punto credo siano opportuni un certo approfondimento ed una riflessione perchè occorre cercare di limitare al minimo la discrezionalità della Pubblica amministrazione in una materia che — come diceva anche il collega Rasimelli — tende, se così si può dire, verso esigenze di carattere corporativo.

È necessario quindi, per contrastare queste tendenze di carattere corporativo, che la discrezionalità della Pubblica amministrazione sia ridotta al minimo e per far ciò bisogna, a mio avviso, prevedere una descrizione più particolareggiata di quei delitti che possono far venire meno i requisiti di natura morale. Tutte queste osservazioni sono contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, della quale ho inteso farmi, in un certo senso, portavoce.

FONTANARI. Desidero riallacciarmi alle considerazioni finali del collega Rasimelli e in particolare alla sua affermazione che la qualificazione di una impresa è data soprattutto dal lavoro che questa svolge, mentre altri elementi di valutazione possono essere considerati secondari; per quanto riguarda i

controlli poi, questi dovrebbero essere eseguiti durante il corso dei lavori. Qualche volta però succede che si chiudono le porte quando i buoi sono scappati e quindi ritengo che richiedere una maggiore qualificazione alle imprese sia abbastanza utile. D'altra parte, ho avuto occasione di essere presente alle audizioni degli organismi nazionali di categoria prima citati e debbo rammentare che in tale sede sono state espresse anche perplessità. Comunque, nel mio piccolo, ho avuto modo di ascoltare anche la voce della periferia ed ho potuto verificare un certo orientamento favorevole al provvedimento da parte delle stesse confederazioni artigiane.

Per quanto riguarda poi l'elevazione della soglia minima di iscrizione, ritengo che tale proposta sia apprezzabile, così come, per quanto concerne il problema della doppia iscrizione per le imprese artigiane (albo nazionale delle imprese artigiane — albo nazionale costruttori), condivido l'ipotesi avanzata dal relatore che può dare una soluzione valida al problema. A mio parere, inoltre, sarebbe opportuno, più che introdurre nel provvedimento facilitazioni circa la certificazione, in quanto gli adempimenti richiesti al riguardo mi sembrano sufficientemente semplici, prevedere delle norme che assicurino una snellezza di funzionamento del futuro albo.

Per quanto concerne le osservazioni della Commissione affari costituzionali relativamente alle imprese che eseguono lavori in proprio, credo si debba tener presente che non sempre tali imprese lavorano in maniera esclusiva per conto proprio, ma che spesso le opere da esse realizzate sono poi poste in vendita e quindi — a mio giudizio — anche nei loro riguardi dovrebbe essere sancito l'obbligo di iscrizione all'albo.

Infine, parlando di questi argomenti con le categorie interessate, è emersa, agganciata all'onere dell'iscrizione — perchè in realtà si tratta di un onere cui si assoggettano coloro che vogliono lavorare per privati —, l'esigenza di una contropartita di tutela nei confronti dei committenti analogamente a quanto succede per gli ordini professionali.

RASIMELLI. Vorrei rivolgere una domanda al relatore. L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che l'iscrizione avvenga nell'ambito della categoria II, di cui alla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, relativa a lavori di edilizia abitativa ed opere connesse, con esclusione di tutte le altre categorie. Ebbene, al riguardo a me sembra vi sia una incongruenza perchè a maggior ragione, se eleviamo il limite di iscrizione a 100 milioni, viene ricompresa una serie di altre categorie, in merito alle quali il discorso delle cautele è ben più importante. Pertanto, l'interrogativo che pongo al relatore è se si debbano prendere in considerazione solo le imprese che realizzano opere di edilizia civile ovvero anche le altre che eseguono opere per usi industriali o diversi.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Nel mio intervento introduttivo mi sono limitato a considerare l'aspetto generale senza entrare nel merito dell'articolato e quindi ringrazio i colleghi intervenuti che mi permettono di snellire i lavori e di dare direttamente delle risposte senza illustrare i singoli articoli, cosa che a questo punto risulterebbe pleonastica.

In linea generale, sono d'accordo con quanto sostiene il senatore Fontanari. Ritengo, infatti, estremamente opportuno che anche alle imprese che eseguono lavori in proprio venga richiesta la qualificazione perchè le opere eseguite possono poi essere vendute a privati e quindi, in tal caso, ritengo sia dovere della legge tutelare anche l'interesse dei terzi che acquistano, garantendo loro l'affidabilità della ditta che ha eseguito i lavori.

Per quanto riguarda poi l'osservazione fatta dai senatori Ruffino e Colombo circa l'opportunità di elevare a 100 milioni il limite di iscrizione, a mio parere è opportuno mantenere il parallelismo tra le classi di importo previste dal nuovo albo e quelle contenute nell'attuale albo nazionale dei costruttori. Ora, poichè tale albo prevede al momento una classe di 45 milioni, una di 75 ed una di 150 milioni, l'introduzione di una classe di 100 milioni risulterebbe anomala. Se però siamo tutti d'accordo circa l'opportunità di

elevare il limite di iscrizione e se riteniamo che esso possa arrivare fino a 150 milioni, potremmo su questa strada risolvere anche il problema della doppia qualificazione per le imprese artigiane. Infatti, si potrebbe stabilire che fino a 150 milioni le imprese artigiane sono tenute unicamente all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, mentre per importi superiori è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie.

Per quanto riguarda poi l'osservazione del senatore Rasimelli circa l'articolo 2, credo sia molto giusta. In effetti, il disegno di legge — così come è formulato — ha una sua portata limitata, nel senso che richiede la qualificazione soltanto per le imprese che operano nel campo dell'edilizia civile. Pertanto, quello posto dal senatore Rasimelli è un grosso interrogativo da sciogliere, vale a dire se vogliamo qualificare soltanto questo tipo di imprese oppure estendere la prescrizione anche a categorie di opere diverse dalla edilizia civile, nel qual caso verrebbe meno il riferimento esclusivo alla categoria II. Io credo che questa sia la strada giusta, perchè il campo di attività che il senatore Rasimelli ha ricordato, quello cioè dei contratti di subappalto, è in pieno sviluppo in quanto — come tutti sappiamo — la forma consociativa nel campo delle opere sia pubbliche che private sta prendendo sempre più piede. Quindi, ritengo sia nell'interesse della collettività che anche nell'ambito dei subappalti e per tutte le categorie venga richiesta l'iscrizione all'albo. Faccio peraltro presente che mentre il limite dei 150 milioni per l'edilizia civile può risultare relativamente basso, in taluni settori specializzati (impianti elettrici, termici, di condizionamento, eccetera) appare alquanto elevato.

Qui però ricadiamo nell'ambito del discorso che è stato già fatto in relazione all'albo nazionale dei costruttori, vale a dire dell'opportunità di diversificare gli importi di iscrizione a seconda delle categorie, anzichè configurare importi uguali per tutti. Se tuttavia affrontiamo il problema in questi termini, esso diventa certamente più complesso e va risolto in connessione con l'analogo tema dell'albo nazionale dei costruttori per i lavo-

ri pubblici. Allora, sono favorevole ad estendere a tutte le categorie di lavoro il concetto della qualificazione.

Il senatore Fontanari giustamente teme l'eccessiva burocratizzazione delle operazioni; a tal proposito faccio presente tuttavia che nel provvedimento già approvato dal Senato (e che attualmente è all'esame della Camera dei deputati) era già previsto che fino all'importo di tre miliardi la competenza fosse regionale; era altresì prevista l'istituzione di un servizio di elaborazione, con terminali presso i vari provveditorati; ciò al fine di evitare che per avere un certificato o altri documenti le imprese dovessero sempre venire a Roma.

C'è qualche resistenza per il varo di questo disegno di legge, ma credo che esso dovrà al più presto essere portato a termine. In tal modo verrebbero in un certo senso mitigate le preoccupazioni del senatore Fontanari.

Un altro punto che non è stato affrontato nella discussione, ma che ritengo opportuno evidenziare, riguarda il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 7. Esso è assolutamente inadeguato se si vuole che la legge sia rispettata. Il comma terzo statuisce che le imprese che non osservano il divieto di cui al primo comma sono assoggettate al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000. Se pensiamo che queste spese sono nettamente inferiori a quelle dovute per la iscrizione, appare evidente che nessuna impresa si preoccuperà dell'iscrizione.

È altresì inadeguato il sistema di vigilanza. Il riscontro di eventuali inadempienze è affidato al provveditorato regionale alle opere pubbliche. Se poniamo mente alla condizione in cui operano questi organi e alla scarsità di personale, quindi alla pratica impossibilità di controllare tutto il territorio, è chiaro che la legge non potrà mai essere applicata. Il relatore ritiene allora di poter suggerire qualche considerazione su questo punto. Si potrebbe adeguare il sistema sanzionatorio, prevedendo che la mancata iscrizione all'albo nazionale costituisca elemento di nullità del contratto. È un'ipotesi abbastanza dura, ardua da percorrere, ma indubbiamente rappresenterebbe una copertura.

8^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1986)

Vi sono poi ipotesi subordinate. Ad esempio, si potrebbe invocare l'intervento delle amministrazioni comunali che concedono le licenze edilizie: nel momento in cui l'impresa dichiara di voler assumere l'esecuzione di un'opera, potrebbe essere obbligata a presentare il certificato di iscrizione, secondo l'importo corrispondente. Il comune dovrebbe subordinare l'emissione formale dell'atto di concessione alla verifica dei requisiti. Questo meccanismo tuttavia non copre i rapporti di subappalto, a cui il senatore Rasimelli ha fatto giustamente cenno. Per questo il relatore ha delle perplessità; a meno che anche nel rapporto di subappalto non si preveda per l'amministrazione concedente la possibilità di verificare la qualificazione (sempre che i subappalti siano resi noti all'amministrazione stessa). È evidentemente un problema da risolvere.

PRESIDENTE. Se il Governo non ritiene per il momento di dover aggiungere altro, aggiorniamo l'esame del disegno di legge e la presentazione degli emendamenti. Naturalmente ciò non impedisce che il relatore possa in anticipo far conoscere gli emendamenti che intende proporre in modo da rendere più rapido l'esame del provvedimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO